

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R
P.IVA : 07565350639
TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652
FAX: 0812782652
WEBSITE: www.studioragosta.com
E-MAIL:consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it
consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 26/01/2026

CIRCOLARE N.2/2026

Novità Riforma Fiscale e Legge di Bilancio 2026

La presente Circolare è incentrata sulle principali novità fiscali introdotte dal Legislatore con la nuova Legge di Bilancio riferita all'anno **2026** (LEGGE n. 199/2025 pubblicata in G.U. 30/12/2025, n. 301) e con altre Leggi collegate alla Riforma Fiscale.

Cartelle esattoriali: Rottamazione quinquies (c.82-98)

La rottamazione quinquies, in base a quanto previsto dalla Legge, comprende i debiti a ruolo affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Sarà possibile pagare in unica soluzione con scadenza al 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, fermo restando che l'importo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro. I pagamenti rateali prevedono un tasso d'interesse del 3% annuo sulle somme dovute a decorrere dal 1° agosto 2026.

Per i pagamenti non è prevista la cosiddetta tolleranza di cinque giorni, che è ammessa per la rottamazione quater. Chi paga in ritardo, anche se dopo un giorno dalla scadenza, perde i benefici della definizione agevolata. Restano fermi i differimenti da calendario, in caso di pagamenti in scadenza nei giorni di sabato, domenica o festivi.

La domanda per la rottamazione quinquies si potrà presentare in via telematica entro il 30 aprile 2026 ed entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.

Sono in ogni caso esclusi dalla definizione agevolata gli importi dovuti a seguito di accertamenti fiscali o previdenziali.

Si ricorda che aderendo alla rottamazione i debiti oggetto di definizione agevolata possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando quindi esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

La Legge prevede tre ipotesi di decadenza in caso di mancato o di insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per fare il pagamento;
- b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Assicurazione contro le calamità per piccole e microimprese

A partire dal 2026 le piccole e microimprese (definite in base alla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione) devono essere dotate di copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici ad alcuni tipi di beni inseriti nell'attivo dello stato patrimoniale (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali).

Compensazioni orizzontali su F24 (c.116)

Viene ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l'importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l'articolo 37, comma 49-quinquies, del DI n. 223/2006 e l'articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Liquidazione automatizzata Iva se manca la dichiarazione (c. 111-115)

In caso di omessa dichiarazione Iva, le Entrate potranno liquidare l'imposta anche con procedure automatizzate, attingendo ai dati di: fatture elettroniche; corrispettivi telematici; comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Se emerge un'imposta, il contribuente avrà 60 giorni per segnalare elementi non considerati o pagare.

Rivalutazione partecipazioni societarie (c.144)

Aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in società, passando dal 18% al 21%.

Collegamento web tra strumenti di pagamento e software (c.3 art.2 Dlgs 127/2015)

Dal 1° gennaio il comma 3 dell'articolo 2 del Dlgs 127 del 2015, come modificato dall'articolo 1, commi da 74 a 77 della legge 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025) prevede innanzitutto che venga assicurata la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico. Di fatto, all'atto della vendita e di certificazione del corrispettivo, occorre indicare la modalità di pagamento, se in contanti o elettronica. Il secondo obbligo consiste nel collegare lo strumento hardware o software, mediante il quale i pagamenti elettronici sono accettati, con il dispositivo di registrazione fiscale. Il collegamento, come indicato dal provvedimento direttoriale 424470/E del 31 ottobre 2025, è di tipo logico e non fisico: utilizzando un servizio online ad hoc, l'esercente, anche tramite intermediario, dovrà associare la matricola del registratore telematico, già censito in Anagrafe tributaria, ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Tale collegamento dovrà essere effettuato utilizzando le procedure online che verranno messe a disposizione dei contribuenti dall'Agenzia delle Entrate entro e non oltre 45 giorni che partono da quando tali procedure verranno rese disponibili.

Tassazione dei dividendi (c. 51-55)

Introdotta alcune modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

Viene definito il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile alle distribuzioni di utili e riserve deliberate dal 1° gennaio. ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF/IRES, sia degli imprenditori individuali che delle società ed enti IRES, viene stabilito che la riduzione della base imponibile spetta a patto che le partecipazioni dirette nel capitale non siano inferiori al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2 c.c.), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

La base imponibile in questi casi è rappresentata dal:

- 58,14% dei dividendi per le imprese individuali;
- 5% dei dividendi per i soggetti IRES.

Gli stessi limiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra si applicano alle plusvalenze esenti - c.d PEX (art. 87 TUIR).

Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti IRES, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

In assenza del requisito di partecipazione "minima" i dividendi e le plusvalenze sono tassati integralmente.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA